

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie

CIRCOLARE SULLE NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

A tutti gli operatori del settore

Con riferimento alle modalità di pagamento dell'imposta di bollo si fa presente che sono intervenute delle novità normative sulla materia.

Con Decreto Ministeriale 25 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dichiarato fuori corso i valori bollati espressi in lire, lire-euro, euro, a decorrere dal 1 settembre 2007.

Il pagamento dell'imposta di bollo dovrà, pertanto, essere corrisposto secondo le modalità previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 comma 80, il quale modifica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Si evidenziano pertanto, in base alla nuova normativa, le modalità di pagamento attualmente in vigore.

1. L'imposta di bollo di euro 14,62 si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed approvata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 agosto 1992:

a. mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate (tabaccai), il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;



b. in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

Esempi:

documento fino a quattro facciate (un foglio): contrassegno da 14,60 euro,

documento da cinque a otto facciate (due fogli): contrassegno da 29,20 euro,


documento da nove a dodici facciate (tre fogli) : contrassegno da 43,90 euro.

2. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50" (ciò vale ad es. per ogni elaborato grafico che integri la documentazione quali disegni, mappe, estratti cartografici, tabelle, ecc.)

Si invitano, pertanto, gli operatori del settore ad attenersi a quanto sopra indicato, affinché le domande presentate possano essere considerate conformi a quanto previsto dalla nuova normativa.

ROMA 6 SET. 2007

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Rosaria Romano



S.G.